

Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della parte seconda del d. lgs. n.152/2006 (così come modificata dal D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. n. 46/2014) e richiamati i principi generali di cui titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito relativamente alla realizzazione, la gestione e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in via Bartolomeo Parodi, 153 A - Ceranesi (GE) da parte della Società LIGUROIL S.r.l.:

- 1) La nuova scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, alla luce delle indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, è quella del 18.06.2026, corrispondente a 12 anni dal rilascio del primo Provvedimento di AIA n.2545/2014.
- 2) L'Azienda dovrà fornire tempestivamente copia dei rinnovi triennali della certificazione UNI EN ISO 14001 alla Città Metropolitana di Genova.
- 3) Il ciclo produttivo e le modalità gestionali dovranno essere conformi a quanto descritto nelle relazioni tecniche pervenute alla Provincia di Genova ed alla Città Metropolitana nel corso degli iter istruttori, nonché a quanto riportato nelle premesse della presente autorizzazione, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento le quali, in ogni caso, prevalgono.
- 4) L'Azienda dovrà garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua favorendone il riutilizzo nel ciclo produttivo.
- 5) Devono essere prese le opportune misure per garantire un efficace utilizzo dell'energia.
- 6) Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti che abbiano rilevanza significativa sull'ambiente e limitarne le conseguenze.
- 7) Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal vigente art. 29-nonies della parte II del d. lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
- 8) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la Società è tenuta a comunicare all'autorità competente, le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
- 9) La Società è tenuta a comunicare all'autorità competente, agli Enti territoriali e all'ARPAL eventuali inconvenienti od incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.
- 10) Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., ed al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Società deve fornire tutta la

necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti / Agenzie a questo preposti.

- 11) L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale della Ditta. Dovrà inoltre essere segnalata la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 12) Tutti i macchinari, le linee di lavorazione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione, così come individuato dalle prescrizioni di comparto e dalle modalità gestionali ulteriori individuate dall'Azienda.
- 13) Dovrà essere mantenuto ed aggiornato il già istituito quaderno unico di conduzione dell'impianto, che deve opportunamente essere coordinato con il manuale di gestione UNI EN ISO 14001 e che deve contenere quanto previsto dal piano di monitoraggio e quanto previsto dalle discipline di settore dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera e di quelle sonore e dei consumi di energia. Sul quaderno dovranno essere annotati anche eventuali guasti e/o eventi accidentali agli impianti, aventi impatto potenziale e/o reale sull'ambiente, con indicazione degli interventi di ripristino messi in atto, nonché i guasti e gli interventi di manutenzione, le letture mensili del contatore della linea dell'approvvigionamento idrico all'impianto o dei contatori parziali che verranno installati a seguito degli interventi previsti dal piano degli interventi di cui a pag. 37 del P.D. n. 2545/2014.
- 14) Il "quaderno unico di conduzione impianto" dovrà essere vistato preventivamente dalla Città Metropolitana di Genova, conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte di enti ed altri organismi competenti al controllo in materia ambientale.
- 15) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio approvati dai competenti VV.FF.: l'Azienda appena disponibile, dovrà trasmettere il parere di conformità antincendio che è stato richiesto al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 16) L'attività di gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da parte di personale reso edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e loro trattamento ed informato della pericolosità delle diverse tipologie di rifiuto.
- 17) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:
 - a) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - b) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - c) evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d) rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.

- 18) Dovrà essere mantenuta integra la pavimentazione delle aree interessate dal movimento dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti al fine di garantire la salvaguardia delle acque di falda e/o recettori superficiali limitrofi e facilitare la ripresa dei possibili sversamenti.
- 19) In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Ceranesi e all'ARPAL – Dipartimento di Genova con almeno 30 giorni di preavviso.
- 20) Alla chiusura dell'impianto dovrà evitato qualsiasi rischio di inquinamento, essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia e secondo la procedura elencata a pagina 36 del P.D. n. 2545/2014, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.
- 21) Dovrà essere mantenuta a favore della Città Metropolitana di Genova e a copertura dell'intera durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria mediante stipula fidejussoria di entità pari ad una copertura di 143.088,00 € (calcolata su un importo complessivo di 238.480,00 € ridotto del 40 % in forza della certificazione UNI EN ISO 14001) secondo una delle seguenti modalità:
- a. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - b. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.
- Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula di cui al precedente punto.
- 22) Dovrà essere mantenuta una polizza assicurativa integrativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.

Prescrizioni in materia di rifiuti

Prescrizioni relative alle caratteristiche quantitative dei rifiuti in ingresso:

- 23) Si autorizza l'impianto Liguroil per una capacità istantanea massima di stoccaggio pari a 315 m³ per i rifiuti stoccati nel parco serbatoi (6 serbatoi orizzontali TK1 ÷ TK6 di capacità utile pari a 35 m³ cad. + 3 serbatoi suddivisi in due scomparti la cui capacità utile è di 17.5 m³ cadauno) e pari a 347 m³ per tutti gli altri rifiuti in collettame all'interno del capannone. Pertanto il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi in stoccaggio è di 662 m³.
- 24) Devono essere rispettate in qualunque momento le capacità istantanee di stoccaggio sopra indicate. Nei serbatoi possono essere stoccati (separatamente o miscelando per tipologia, come successivamente regolamentato) oli, emulsioni oleose, rifiuti acquosi, vernici, diluenti, solventi, fanghi ed oli vegetali.

25) La tabella 1, che (modificata ed integrata) va a sostituire quella autorizzata con P.D. 2545/2014 e che si allega al presente Provvedimento come parte integrante e sostanziale del medesimo, riporta l'elenco dei rifiuti che possono essere ritirati da Liguroil s.r.l. con indicazione delle tipologie di pre-trattamento/stoccaggio/recupero attuabili per ogni singolo CER e con indicazione della zona di stoccaggio all'interno dell'insediamento. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto ed i loro destini all'interno dell'insediamento devono essere conformi a quanto previsto nella suddetta tabella. Sui rifiuti in ingresso all'impianto devono essere attribuiti i codici R / D autorizzati per ogni singolo CER e riportati nella tabella sopra citata. Sugli stessi dovranno essere effettuate le operazioni indicate sul FIR ed eventuali successive operazioni di trattamento recupero tra quelle autorizzate e regolamentate dalle prescrizioni del presente Provvedimento. La Società viene inoltre autorizzata a ricevere i seguenti nuovi CER, non inseriti nelle pre-vigenti autorizzazioni:

CER 100908 – Forme e anime da fonderia, diverse da quelle di cui alla voce 100907

Stoccaggio nel sito R per una capacità max di 2 m³ che vanno ad incrementare il quantitativo di rifiuti non pericolosi stoccabili presso l'impianto (già inclusi al p.to 23 della presente autorizzazione); verranno stoccati in idonei contenitori sovrapponibili su due file max.

CER 120103 – Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

CER 120104 – Polveri e particolato di materiali non ferrosi

CER 160505 – Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504

CER 160504* - Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose

Questi ultimi due rifiuti verranno stoccati nel sito 1 in planimetria, per un max di 4 m³ e senza variazione della capacità di stoccaggio complessiva del sito 1, pari a 36 m³.

Per questi ultimi due CER non si intendono autorizzate operazioni di trattamento che contemplino l'estrazione dei gas.

CER 190203 - Miscugli di rifiuti composti da rifiuti pericolosi

CER 190204* - Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

CER 190209* - Rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose

CER 190210 – Rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alle voci 19.0208 e 190209

CER 190211* - Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

Per i CER che terminano con xx xx 99 dovrà essere indicata la tipologia di rifiuto nello spazio "Note" del registro di carico e scarico rifiuti.

26) Il CER 150203 (Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202*) può essere stoccato anche in compattatori, collocati all'interno del capannone (come da planimetria allegata), senza che questo determini un incremento del volume dello stoccaggio autorizzato.

27) Al rigo inerente il CER 160114* della tabella 1 citata al precedente punto si consente lo stoccaggio anche nel sito 2. Al rigo inerente il CER 160112 si assente allo stoccaggio anche nel sito 1, oltre che nel sito 12, senza variazione della capacità di stoccaggio.

Prescrizioni sulla ricezione dei carichi in ingresso

- 28) Tutti i carichi conferiti o in uscita dall'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura tramite transpallets (fino a 2000 kg) o tramite il sistema mobile di pesatura assi SIPI serie SE 511 – AN-4R-ST per i rifiuti conferiti su autobotte. Il sistema deve consentire l'emissione di uno scontrino di pesata da conservare da parte della Ditta, unitamente ai documenti di identificazione del rifiuto. Nel caso di pesata di un carico formato da più prese di rifiuti sul territorio effettuate nell'ambito di attività di microraccolta, lo scontrino dovrà essere allegato al gruppo di FIR costituenti il carico.
- 29) I sistemi di pesatura sopra citati dovranno essere sottoposti a tarature periodiche almeno con frequenza annuale da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. L'Azienda dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni.
- 30) In caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto la Ditta dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà adottare altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto. In particolare, si assente all'utilizzo della volumetria della tramoggia di carico/scarico dei rifiuti oleosi quale alternativa al sistema pesa-assi nei casi di rottura/manutenzione del sistema di pesata ufficiale. Per disservizi al pesa-assi superiori ai 15 giorni lavorativi si dovrà garantire la pesa dei rifiuti con metodi sostitutivi.
- 31) I rifiuti in ingresso all'impianto possono essere conferiti come D15/R13 laddove sia prevista una fase di mero stoccaggio senza necessità di modifica dei CER, prima dell'avvio degli stessi a successive operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, effettuabili presso terzi o presso il medesimo impianto di trattamento/selezione/recupero, se autorizzate.
- 32) I rifiuti in ingresso all'impianto devono riportare il codice operazione D13/R12 qualora non vi sia, operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale (ad esempio, l'invio diretto in serbatoio di miscelazione/separazione acqua/olio). Non rientrano in tale casistica le situazioni nelle quali il rifiuto stoccato non subisce modifiche dirette della sua natura, ma durante le quali possono comunque verificarsi limitate separazioni di fasi, non evitabili, come nel caso del percolamento (e raccolta) di olio dallo stoccaggio di filtri dell'olio; o come nel caso di pre-trattamenti finalizzati ad eliminare corpi estranei da un rifiuto (come nel caso della grigliatura dei carichi in ingresso).
- 33) Di norma, ad un rifiuto conferito in "R" non può essere attribuito un "D" in uscita, e viceversa, senza l'effettuazione di operazioni generanti aliquote differenti e di differente destino R/D, salvo casi eccezionali le cui motivazioni siano comprovabili con analisi chimica (laddove effettuabile per le caratteristiche merceologiche del rifiuto). In caso di impossibilità all'analisi chimica (o di variazioni operative e/o commerciali con i soggetti smaltitori), dovranno essere dichiarate dal responsabile dell'impianto le motivazioni che hanno determinato la necessità di avvio a smaltimento/recupero del

rifiuto stesso, ed, eventualmente, potrà essere allegata a tale fine anche documentazione fotografica .
Sia le certificazioni analitiche che la dichiarazione dovranno essere conservate presso l'impianto.

- 34) Per i soli oli esausti in ingresso all'impianto possono essere conferiti anche con D15/R13, se destinati a smaltimento/recupero tal quali, dopo uno stoccaggio in serbatoio ad hoc, con rifiuti aventi lo stesso CER e la stessa classe di pericolosità. Se miscelati in serbatoio con oli esausti aventi CER e/o classi di pericolo differenti, dovranno pervenire all' impianto Liguroil come D13/R12.
- 35) I rifiuti potranno essere conferiti presso l'impianto solo dopo aver superato la procedura di omologa nel corso della quale dovranno essere acquisite, di norma, e registrate le seguenti informazioni: dati del produttore, ragione sociale, indirizzo, p.iva, codice fiscale, eventuali iscrizioni/autorizzazioni, codice CER, l'operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, le eventuali caratteristiche di pericolo, la descrizione del rifiuto/materia prima (lo stato fisico, il colore, l'odore), le caratteristiche merceologiche od eventuali risultanze analitiche, e, se sottoposto a regime ADR, il numero ONU.
- 36) La scheda di omologa dovrà essere firmata dal produttore del rifiuto ed essere corredata da:
- a) analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio, finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto. Si escludono da tale analisi i filtri dell'aria provenienti da veicoli con motore a combustione interna o motori elettrici di cui al CER 15 02 03 (codice a specchio) in quanto la provenienza ed il ciclo che genera il rifiuto è certo e porta ad escluderne la pericolosità;
 - b) in alternativa al punto a), per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio che presentino caratteristiche morfologiche disomogenee e/o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente impossibile effettuare campionamento rappresentativo ed analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità ed i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi.;
 - c) scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri;
 - d) per i rifiuti pericolosi, adeguata documentazione a dimostrazione della corretta attribuzione delle classi di pericolo, conformemente a quanto disposto dal Regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE.
- 37) La procedura di omologa di cui ai punti precedenti dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2015 (in conformità a quanto disposto con la proroga concessa con Provv. Dir. n.2419 del 15.06.2015), per tutti i conferitori all'impianto, abituali ed occasionali. Precedenza dovrà essere data ai nuovi conferitori per i quali dovrà essere effettuata l'omologa al primo conferimento di rifiuti all'impianto Liguroil.
- 38) L'omologa deve essere effettuata per ogni primo conferimento di rifiuti e rinnovata annualmente per i conferitori abituali, mentre dovrà essere effettuata ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come quei soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto per non più di una volta all'anno). Sempre con frequenza annuale il gestore dovrà eseguire verifiche analitiche per l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti definiti con codice a specchio. I rifiuti generati da cicli

tecnologici non ben definiti e conosciuti, oppure oggetto di modifiche sostanziali del ciclo produttivo per i conferitori abituali, dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione ad ogni conferimento all'impianto Liguroil. Tutte le omologhe verranno numerate e saranno conservate per 5 anni, anche solo su supporto informatico con estensione .pdf, e dovranno essere messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo tramite stampa o rilascio di copia informatica. Le verifiche analitiche da effettuare sui rifiuti in ingresso preventivamente al conferimento in impianto (indicate sul PMC, parte integrante della presente autorizzazione) possono essere svolte direttamente dal gestore o, in alternativa, potranno essere acquisiti dal Gestore i certificati analitici del rifiuto effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche richieste con la presente autorizzazione e non antecedenti ad un anno. In ogni caso tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa o comunque disponibili nell'archivio di stabilimento.

- 39) Potrà essere predisposta un'unica scheda di omologa per ciascuna tipologia di rifiuto prodotta dalla medesima attività, indipendentemente dal sito di produzione. Eventuali richieste di predisposizione di schede di omologa per rifiuti prodotti da attività ricorrenti, dovranno essere accompagnate da uno storico di dati analitici a supporto dell'accertata uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in questione o in alternativa, laddove non sia fattibile un'analisi chimica, da una caratterizzazione di base (analisi merceologica) che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto.
- 40) Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto (ma non dall'omologa), tutti i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio conferiti all'impianto Liguroil da un produttore in quantità annue inferiori a 2000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere collocato sull'apposita area "Rifiuti in analisi" prima del definitivo avvio alle attività di smaltimento/recupero, oppure direttamente sull'area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti.
- 41) Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che Liguroil S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.
- 42) Il certificato analitico relativo all'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrato e firmato da Chimico iscritto all'Albo professionale, deve contenere almeno i seguenti elementi: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica adottata) il cui verbale dovrà essere redatto in conformità alla norma tecnica UNI 10802:2013; denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER); esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico,

omogeneità o meno, etc.); la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento; l'indicazione dei metodi analitici usati; i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

- 43) Qualora non sia possibile avere un'analisi preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, le verifiche analitiche di alcuni parametri chiave (a mero titolo di esempio per i rifiuti liquidi: pH, COD, contenuto di acqua mediante Karl Fisher, valutazione dei sedimenti e delle sostanze surnatanti mediante centrifugazione, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, ecc.; per i rifiuti solidi: idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, ecc.) dovranno essere effettuate prima dello stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio ad hoc o nell'area denominata "rifiuti in analisi" (sia liquidi che solidi), in attesa dei risultati analitici. Al ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di Liguoroil, si procederà all'omologa immediata del rifiuto. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto.
- 44) In ogni caso, per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti da eventi accidentali da parte di Liguoroil, la stessa dovrà garantire:
- a. che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento di rimozione, le modalità di prelievo del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto;
 - b. che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi predisposta dall'Azienda;
 - c. che l'analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta entro 72 ore dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi (compatibilmente con le tempistiche previste dalle metodiche analitiche). Tale referto dovrà consentire di emettere l'omologa definitiva del rifiuto.
- 45) Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere preventivamente programmato da Liguoroil ed approvato dal responsabile dell'impianto o da questi espressamente delegato. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto di disponibilità in termini di volume di stoccaggio nei serbatoi dedicati alle corrispondenti macrotipologie omogenee individuate o all'interno dei capannoni per i rifiuti solidi/liquidi o in collettame pericolosi e non pericolosi.
- 46) Prima della accettazione dei rifiuti all'impianto, all'atto di ogni conferimento, la Ditta è tenuta a verificare la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo.
- 47) Ogni qual volta un carico di rifiuti venga (per qualunque motivo) respinto, il gestore dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo fax – 010 5499813 o PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.
- 48) La zona di stoccaggio o il serbatoio di destinazione di ciascun rifiuto deve essere registrata nell'ambito di un apposito sistema di tracciabilità interna e su supporto informatico.

- 49) I rifiuti conferiti all'impianto al termine della giornata lavorativa potranno essere provvisoriamente stoccati sull'"area operativa coperta" indicata nell'allegata planimetria, in attesa dello stoccaggio definitivo e per il solo tempo necessario a trasferirli nel sito individuato ed attrezzato allo stoccaggio nell'impianto che dovrà avvenire non oltre la giornata successiva. L'area deve essere attrezzata per lo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi di rifiuti depositati.
- 50) Per le tipologie di rifiuti non comprese tra quelle di cui alla Tabella 1 del P.D. n.2545/2014, l'Azienda dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dovrà comunque essere assicurata la rintracciabilità degli stessi in tutte le fasi dalla produzione al loro invio a smaltimento o recupero.

Tracciabilità dei rifiuti nell'impianto

- 51) Dovrà essere garantito da parte dell'Azienda, l'approntamento ed il costante aggiornamento di un sistema interno di tracciabilità dei rifiuti che garantisca:
- (a) di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
 - (b) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine dei rifiuti in ingresso;
 - (c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto;
 - (d) di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando i flussi in ingresso ed in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell'accorpamento dei rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. Dovrà inoltre dare evidenza dei carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio.

- 52) I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto della procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. A tale scopo l'Azienda dovrà compilare un registro informatico (Registro di carico e scarico rifiuti e/o Registro delle miscele e/o altro registro predisposto allo scopo dal Gestore) che contenga tutti i dati ritenuti a tal fine necessari per ogni partita di rifiuti in arrivo. In caso di travaso o di miscelazione dovrà essere effettuata una operazione di scarico della partita originaria (siano colli o serbatoi) e successivamente una operazione di carico, riguardante il quantitativo complessivo, la zona di stoccaggio, le classi di pericolosità ecc.;
- 53) Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere verificato dal responsabile dell'impianto.

Prescrizioni relative ai controlli della radioattività sui rifiuti in ingresso (RAEE e rottami ferrosi)

- 54) Prima dell'accettazione i rifiuti in ingresso, dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale Liguroil e secondo il protocollo interno approvato.
- 55) Lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato, per frequenza e modalità, secondo le indicazioni della Norma UNI 10897:2013.
- 56) Il controllo radiometrico sui carichi deve essere eseguito sull'area appositamente individuata nell'allegata planimetria. Al fine di evitare esposizioni indebite dell'operatore individuato, si ritiene che il mezzo non debba essere movimentato sino all'arrivo dell'EQ che valuterà l'opportunità dello spostamento anche attraverso il calcolo di una preventiva stima del limite del valore di dose per il quale detto spostamento possa essere eseguito senza il pericolo di esposizioni indebite (da effettuarsi da parte dell'EQ). Tale stima dovrà essere effettuata tenendo conto della distanza tra il carico e l'operatore, tra il punto di misura ed il sito di messa in sicurezza (che deve essere interno all'insediamento) ed il tempo di percorrenza tra punto di misura e sito di messa in sicurezza.
- 57) Il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico di rifiuti.
- 58) Deve essere compilato un registro delle rilevazioni effettuate che potrà essere ricompreso nei registri già istituiti dall'Azienda e che dovrà prevedere almeno l'indicazione di: data e ora della rilevazione; dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza; esito delle misure; valore radiometrico del fondo ambientale misurato e firma dell'operatore che ha eseguito la rilevazione.
- 59) Qualsiasi modifica del suddetto protocollo dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente per la sua approvazione sentito il parere del Settore Fisico dell'ARPAL.
- 60) Il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado.
- 61) Deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione.
- 62) Ad ogni dipendente dovrà essere fornito un documento contenente le modalità di esecuzione dei controlli radiometrici, di annotazione degli esiti e di gestione delle eventuali non conformità rilevate e ritrovamento di materiale radioattivo. Tale documento dovrà essere consegnato in copia ad ogni dipendente, attestandone l'avvenuta consegna.
- 63) Il ritrovamento di materie od apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, deve essere comunicato immediatamente all'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 – d. lgs. n.230/1995 e s.m.i.).
- 64) In caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 del d. lgs 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione alla Prefettura di Genova ed ai competenti organi dell'S.S.N., del Comando Provinciale dei VV.FF., della Direzione Provinciale del Lavoro, e all'ARPAL.

- 65) Le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali devono essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione.
- 66) Ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti ed attività di pre-trattamento

- 67) Le zone di stoccaggio autorizzate sono quelle indicate nella Tavola Unica allegata al presente Provvedimento. Le zone e le sottozone di stoccaggio di ogni singolo CER sono indicate nella Tabella 1, relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto. Sul soppalco che l'Azienda intende realizzare all'interno del proprio capannone potranno essere stoccati unicamente contenitori nuovi e/o riutilizzabili per lo stoccaggio dei rifiuti e non sono concessi in quella sede stoccaggi di rifiuti.
- 68) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti, riportate nella planimetria allegata, dovranno essere adeguatamente contrassegnate ed identificate. I serbatoi autorizzati allo stoccaggio sono quelli descritti alle pagine 21 e 22 del P.D. n. 2545/2014.
- 69) Il tempo massimo di permanenza di tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, conferiti al Centro e destinati alle operazioni R3-R4-R12-R13-D13-D14-D15 sarà di un anno a partire dal giorno dell'ingresso in impianto.
- 70) In occasione di cambi di destinazione d'uso dei serbatoi impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti (con contestuale cambio di matrice di provenienza degli stessi), dovrà essere effettuata una bonifica dei serbatoi interessati secondo la procedura riportata alle pag. 27 e 28 del P.D. n. 2545/2014 e con eventuale impiego di detergente, come descritto nella premessa al presente Provvedimento. I rifiuti derivanti dalla bonifica dei serbatoi potranno essere stoccati unitamente ai rifiuti già autorizzati, mantenendo lo stesso codice CER, oppure tali rifiuti potranno essere stoccati in un serbatoio dedicato, utilizzando i CER 120301* oppure 161002, anche insieme ad altre acque di lavaggio qualificabili comunque con il medesimo CER, purché ne sia valutata preliminarmente la compatibilità chimica.
- 71) Il collaudo con ultrasuoni dei serbatoi adibiti allo stoccaggio oli ed emulsioni e delle annesse tubazioni deve essere effettuato con frequenza almeno decennale, modificando la tempistica definite nel PMC, su indicazione di Arpal. La nuova frequenza di collaudo è vincolata al fatto che per l'anno in corso (entro il 31.12.2015) deve essere effettuato un primo collaudo al fine di verificare le attuali condizioni dei serbatoi ed il loro stato di integrità, come già prescritto con il Provv. Dir. n°2545/2014.
- 72) Qualora i fanghi in ricezione all'impianto si rivelino di natura putrescibile (ad es. CER 190814, 190813) il tempo massimo di stoccaggio dovrà essere di 5 giorni dall'ingresso in impianto.
- 73) In ogni caso Liguoroil dovrà adottare le misure meglio viste per il contenimento di eventuali molestie olfattive derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita.

- 74) I bacini di contenimento dei serbatoi dovranno essere mantenuti sgomberi dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale in deposito. La pavimentazione dovrà mantenersi integra a garanzia di impermeabilizzazione ed effettiva raccolta di eventuali perdite.
- 75) I contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags, scarrabili) non possono essere immagazzinati su più di tre livelli e deve comunque essere garantito lo spazio sufficiente a consentirne le ispezioni su almeno tre lati e su almeno un lato per i siti di stoccaggio che per logistica interna e ubicazione nell'insediamento non consentano l'immediato raggiungimento di ogni collo su tre lati (es. sito A e B). Dovrà, in ogni caso, essere sempre garantito uno spazio di manovra sufficiente ad effettuare spostamenti dei colli in caso di necessità ispettive e di accessibilità da parte degli enti deputati al controllo.
- 76) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del d. lgs. n. 152/2006. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.
- 77) I rifiuti in conferimento all'impianto al termine della giornata lavorativa e quelli in imminente uscita dall'insediamento potranno essere provvisoriamente stoccati sull'"area operativa coperta" (indicata nell'allegata planimetria) in attesa dello stoccaggio definitivo e per il solo tempo necessario a trasferirli nel sito individuato ed attrezzato allo stoccaggio nell'impianto, o per avviare il trasporto presso terzi (se in uscita). Quindi, rifiuti conferiti nel tardo pomeriggio in impianto, dovranno essere collocati nel sito di stoccaggio entro la giornata successiva. I rifiuti preparati per l'uscita verso terzi, dovranno iniziare il trasporto entro la giornata successiva. L'area dovrà comunque essere attrezzata allo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi depositati.
- 78) Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi (in collettame e non) e liquidi (in collettame) dovrà avvenire in recipienti adatti a ciascuna tipologia di rifiuti (quali, a mero titolo esemplificativo, fusti plastici e metallici, cisterne pallettizzate, big-bags, pallets, contenitori metallici ecc.). I contenitori dovranno essere sempre tenuti chiusi, ad eccezione degli scarrabili posizionati al coperto che vengono chiusi al momento del conferimento del carico a terzi e dei rifiuti solidi i cui contenitori vengono chiusi a riempimento completato. I contenitori dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette leggibili e resistenti all'acqua (nonché ai prodotti contenuti), dove saranno indicati il CER e la corrispondente definizione di rifiuto in essi contenuto.
- 79) I recipienti ed i serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti debbono essere provvisti di idonee chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto. Per quelli destinati a contenere rifiuti pericolosi si ritiene debbano possedere caratteristiche di resistenza rispetto alla specifica pericolosità dei rifiuti contenuti.
- 80) In caso di consegna dei rifiuti in imballi non a norma, il produttore verrà avvisato della non conformità e, qualora fosse riscontrata la pericolosità del carico, lo stesso dovrà essere immediatamente messo in sicurezza.
- 81) I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo ad una possibile formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
- 82) La Liguoroil intende gestire i rifiuti in ingresso al proprio impianto secondo due distinte linee: Ciclo A 1 per i rifiuti oleosi, rifiuti acquosi ed altri quali vernici, acidi, solventi, decapanti, stoccati nel parco serbatoi e Ciclo A 2 per rifiuti gestiti in aree diverse dal parco serbatoi e gestiti in aree differenti dell'impianto. In

ogni caso in entrambi i cicli di lavorazione sono previste operazioni di messa in riserva e deposito preliminare, nonché operazioni preliminari al recupero e/o allo smaltimento quali ad esempio cernita, separazione, pressatura, miscelazione, raggruppamento, riconfezionamento, condizionamento, filtrazione. Le operazioni di pre-trattamento (travaso, riconfezionamento, raggruppamento, ecc.) su taluni CER elencati in Tabella 1, sono ammesse a condizione che le stesse vengano effettuate all'interno del capannone o sotto tettoia, in apposite aree. Le operazioni di travaso potranno essere effettuate nella zona dove è posizionata la vasca di raccolta. In caso di travasi di liquidi l'area dovrà inoltre essere dotata di dispositivi per contenere eventuali sversamenti di materiale. A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite dovranno avere caratteristiche di resistenza idonee alla tipologia di rifiuto travasato.

- 83) Le operazioni di pre-trattamento (travaso, riconfezionamento, raggruppamento, accorpamento, miscelazione) dovranno essere effettuate adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite; il sistema interno di tracciabilità dovrà consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti in termini di incremento a formare i carichi in uscita.
- 84) Tutti i rifiuti classificati come pericolosi devono essere stoccati al coperto, in aree dedicate ed attrezzate o all'interno di cassoni scarrabili stagni che vengono chiusi al momento della preparazione al trasporto verso impianti terzi. I non pericolosi devono in ogni caso essere stoccati secondo criteri di cautela, in zone dedicate ed opportunamente predisposte allo scopo.
- 85) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo, previa loro bonifica da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.
- 86) I rifiuti che possono generare percolamenti e che non risultano stoccati in contenitori idonei a contenerli, devono essere collocati in aree attrezzate con cordolature o bacini di contenimento.
- 87) Dovranno essere approntati sistemi idonei di prevenzione al contenimento di eventuali fuoriuscite e percolamenti di rifiuti in stoccaggio quali grigliati di raccolta, cordoli e/o bacini di contenimento, scaffalature, ecc. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti integri, correttamente dimensionati (bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore volume), funzionali allo scopo e che dovranno essere ripristinati in caso di danneggiamenti. Anche la pavimentazione interna al perimetro Liguroil dovrà essere mantenuta integra. Per eventuali riprese di possibili sversamenti accidentali dovranno essere sempre tenute a disposizione nelle immediate vicinanze dell'impianto sostanze assorbenti ad alto assorbimento. I residui di tali interventi di emergenza dovranno essere inviati a idoneo smaltimento.
- 88) Le pile e gli accumulatori esausti dovranno essere depositate in aree coperte, protette dagli agenti meteorici e poste su supporto munito di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi oppure in contenitori a tenuta e posti al coperto. A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
- 89) I rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento, che costituiranno un residuo delle medesime operazioni (quali, ad es. la selezione e la cernita), dovranno essere smaltite come rifiuto prodotto dall'impianto (CER 19 xx xx), oppure, se derivanti da operazioni di cernita con separazione dagli imballaggi, utilizzo del codice del rifiuto in ingresso e di quello dell'imballaggio separato.

- 90) I rifiuti destinati al solo deposito preliminare (D15) o alla mera messa in riserva (R13) non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione, se non per i CER la cui miscelazione è finalizzata al mero accorpamento di rifiuti di analoga natura e provenienza, ai fini dell'ottimizzazione dei carichi in uscita, e che sono riportati nella Tabella 1, allegata al presente Provvedimento.
- 91) Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sui metodi di pre-trattamento dei rifiuti, sulla razionale collocazione dei materiali in ingresso ed in stoccaggio e sulle cautele da adottare per la movimentazione dei rifiuti. A tal scopo il protocollo interno che è stato a tal scopo definito, dovrà essere consegnato in copia ad ogni dipendente, attestandone l'avvenuta consegna.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- 92) La Società Liguroil è autorizzata anche allo stoccaggio di alcuni CER (16 02 13*, 16 02 15 e 20 01 21*), rientranti nella disciplina di cui al d. lgs. n. 49/2014 e facenti parte dell'elenco rifiuti in ingresso di cui alla tabella 1 del P.D. n.2545/2014. Tali rifiuti devono essere stoccati in aree al coperto.
- 93) La Società Liguroil dovrà gestire le aree di stoccaggio RAEE (siti 7 e 9 sull'allegata planimetria), le attrezzature collegate, le dotazioni ed i sistemi di contenimento di eventuali fughe o sversamenti, in conformità ai criteri individuati d. lgs. n. 49/2014.
- 94) Le aree di stoccaggio di dette apparecchiature dismesse devono essere opportunamente contrassegnate, avendo riguardo di evitare un accatastamento privo di opportune cautele e misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità stessa delle apparecchiature.
- 95) Ogni carico in ingresso di tale tipologia di rifiuti dovrà essere sottoposto a verifica di radioattività con apposito rivelatore portatile già in dotazione all'Azienda, che consenta di individuare eventuali materiali radioattivi presenti nei rifiuti riconducibili alla categoria dei RAEE e riportati nella tabella. elencante i rifiuti in ingresso, di cui alle premesse al P.D. n.2545/2014.
- 96) Lo stoccaggio dei RAEE conferiti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
- 97) I RAEE che potenzialmente potrebbero dare origine a percolamenti dovranno essere depositati sui siti 7 e 9, posti su supporto munito di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi oppure in fusti (o altri idonei contenitori) posti al coperto ed adeguatamente etichettati (CER + definizione rifiuto). A tal fine i dispositivi di intercettazione delle fuoriuscite (bacini, grigliati di raccolta, cordolature, ecc) dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi, mentre i recipienti e i contenitori impiegati per lo stoccaggio dei RAEE dovranno possedere adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- 98) Lo smontaggio dei RAEE e l'eventuale estrazione di liquidi viene effettuata sull'area operativa coperta e regimata verso il sistema di raccolta delle acque (individuata in planimetria). Per lo smontaggio viene impiegato un sistema carrellato mobile per l'esecuzione degli interventi meccanici.

99) E' vietata ogni forma di stoccaggio di tale tipologia di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto; non è comunque consentito lo stoccaggio di RAEE in cumuli su aree non coperte o non adeguatamente impermeabilizzate.

Prescrizioni sulla sezione di stoccaggio oli ed emulsioni oleose

100) La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. Nello specifico, le caratteristiche tecniche e strutturali dell'impianto Liguroil sono quelle presentate con il piano di adeguamento approvato con Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 2436 del 20.04.2006. Ogni successiva variazione va comunicata agli Enti preposti e, nel caso di modifica agli allegati tecnici al D.M. 392/1996, deve essere preventivamente autorizzata.

101) I contenitori (fusti, cisternette, etc.) adibiti allo stoccaggio degli oli e delle emulsioni oleose potranno essere stoccati esclusivamente a terra e non su piani alti di scaffalature e senza sovrapposizione dei contenitori stessi. I contenitori andranno posizionati su bacini di contenimento con capacità di contenimento pari ad 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi/fusti contenuti e comunque almeno pari a quella del serbatoio/fusto più grande.

102) I rifiuti oleosi potranno avere un contenuto massimo di PCB di 50 mg/kg.

103) I bacini di contenimento dovranno essere tenuti sempre puliti da eventuali sversamenti.

Prescrizioni sull'attività di miscelazione dei rifiuti

104) Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come:

- R12 se l'operazione di miscelazione è finalizzata al recupero dei rifiuti;
- D13 se l'operazione di miscelazione è finalizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Annesse alla miscelazione si autorizzano le attività di scrematura e colatura oli e di separazione fisica per decantazione descritte nelle premesse della presente autorizzazione, per le quali dovrà in ogni caso essere garantita la tracciabilità interna.

105) Esclusivamente ai fini della produzione di miscele ottimizzate ai fini dello smaltimento/recupero, è consentita la miscelazione di taluni CER (in deroga all'art. 187, comma 1 del d. lgs. n. 152/2006), secondo le modalità riportate in premessa e per i rifiuti indicati nelle colonne OP 1 - Travaso, Filtrazione, Miscelazione, Scrematura, Separazione fisica per decantazione (tutte le operazioni gestite nel parco serbatoi orizzontali) e OP 6 - Travaso, Miscelazione, Separazione fisica della Tabella 1, contenente l'elenco dei CER in ingresso all'impianto Liguroil. In particolare, sono consentite le miscelazioni tra oli, le miscelazioni tra emulsioni e le miscelazioni di soluzioni acquose così come descritte nelle premesse della presente autorizzazione. Possono inoltre essere effettuati accorpamenti di frazioni oleose derivanti dalle operazioni sugli oli quali quelle di scrematura, colatura, separazione per decantazione.

106) Le operazioni di miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo, e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento presso impianti terzi, devono essere effettuate da Liguroil nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- a. la miscelazione dev'essere effettuata tra rifiuti con analogo stato fisico e con caratteristiche chimico-fisiche compatibili in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione è finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento/recupero definitivo;
- b. non devono essere effettuate miscele di rifiuti che possano dare origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, di sedimentazione e di sviluppo di gas tossici o odori molesti o comunque di variazione dello stato fisico;
- c. non è consentita la miscelazione tra rifiuti con la sola finalità di pervenire ad una diversa classificazione dei rifiuti di partenza, né la miscelazione finalizzata alla diluizione, né quella effettuata al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica;
- d. dovrà essere evitata la miscelazione di rifiuti aventi classi di pericolosità a priori incompatibili: H1-H2-H9-H12;
- e. le operazioni di miscelazione devono avvenire previa valutazione preliminare da parte del Gestore dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. L'esito positivo di tale verifica dovrà essere riportato nel sistema di tracciabilità interna in uso presso l'Azienda;
- f. la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non pregiudicherà l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- g. la miscelazione tra rifiuti non pericolosi, tra rifiuti pericolosi (anche aventi classi di pericolosità diverse) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrà avvenire solo ed esclusivamente allo scopo di ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, e comunque non potrà essere operata alcuna miscelazione tra rifiuti incompatibili o finalizzata alla diversa classificazione dei rifiuti originari;
- h. l'operazione di miscelazione deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art.183, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i. i rifiuti prodotti dalla miscelazione dovranno essere precauzionalmente sempre classificati pericolosi, se tra i rifiuti miscelati vi sarà almeno un rifiuto pericoloso. La miscela dovrà essere riclassificata secondo i criteri previsti dalle norme vigenti o dalle Linee guida ministeriali previste dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- j. il codice CER attribuito alla miscela in uscita deve, di norma, derivare dalla filiera 19 della codifica europea o dovrà corrispondere al CER prevalente tra quelli costituenti il carico in uscita. Nel caso di miscele anche di un solo rifiuto pericoloso con rifiuti non pericolosi il codice risultante dovrà risultare pericoloso. In casi diversi l'Azienda dovrà produrre adeguata documentazione che attesti, di fatto, la motivazione per l'attribuzione di un codice CER diverso da quello prevalente.

107) La miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite, dall'ingresso al conferimento a terzi. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate sul sistema informatico interno di gestione dei rifiuti, le tipologie, le quantità dei rifiuti avviati a miscelazione e i serbatoi oggetto della miscelazione stessa, oltre ai dati sui singoli carichi in ingresso (nome del produttore, il CER, il numero di omologa, le classi di pericolosità (se rifiuto pericoloso), il volume/peso del rifiuto e le eventuali risultanze delle prove di compatibilità delle miscele).

- 108) I dati relativi alle operazioni di miscelazione dovranno essere archiviati informaticamente in file .pdf o in formato cartaceo, e dovranno essere conservati per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte di enti ed altri organismi competenti al controllo in materia ambientale.
- 109) Per quanto attiene all'indicatore di performance previsto nel PMC e relativo all'efficienza di recupero minimo di oli dai rifiuti, i dati forniti nella relazione annuale prevista dal piano medesimo dovranno risultare dimostrabili e realmente misurabili, confrontati con quelli degli anni precedenti e con i dati di settore, al fine di attestare un trend migliorativo dell'attività di recupero.

Prescrizioni sulle attività di lavaggio dei contenitori e successiva, eventuale, pressatura

- 110) E' autorizzata l'attività di lavaggio dei contenitori vuoti in plastica e metallo e dei contenitori di rifiuti (cisternette, fusti ed altri contenitori), provenienti dalla raccolta rifiuti sul territorio, al fine di consentirne il recupero e riutilizzo (R3 e R4). Le operazioni di lavaggio (descritte a pag. 25 e sg. del P.D.2545/2014) riguarderanno le seguenti tipologie di rifiuti:

CER in entrata all'impianto di lavaggio fusti e contenitori	CER in uscita all'impianto di lavaggio fusti e contenitori (senza passaggio in pressatura)
15.01.10* – imballaggi in metallo	15.01.04 Imballaggi in metallo
	12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio
15.01.10* – imballaggi in plastica	15.01.02 Imballaggi in plastica
	12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio
16.01.21* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 (serbatoi veicoli)	15.01.02 imballaggi in plastica
	12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio

- 111) Le acque di lavaggio vengono stoccate provvisoriamente in una cisterna da 1000 l e vengono prese in carico come rifiuti prodotti da Liguroil, mentre gli imballaggi, dopo essere stati lavati, potranno subire l'operazione di adeguamento volumetrico, con l'ausilio delle due presse all'uopo destinate. I rifiuti sottoponibili ad adeguamento volumetrico derivano sia dall'impianto di lavaggio che da travasi di rifiuti da microraccolta che direttamente da imballaggi ritirati t.q. nell'ambito della microraccolta. In particolare:

Entrata	Uscita	NOTE
15.01.04 – imballaggi in metallo, provenienti	15.01.04 imballaggi in metallo	Si possono attribuire alternativamente i due codici in

dall'impianto di lavaggio	19.12.02 metalli ferrosi	uscita, a seconda delle esigenze del recuperatore finale
15.01.02– imballaggi in plastica, provenienti dall'impianto di lavaggio	15.01.02 imballaggi in plastica	Si possono attribuire alternativamente i due codici in uscita, a seconda delle esigenze del recuperatore finale
	19.12.04 plastica e gomma	

- altri rifiuti tal quali, come, ad esempio:

- o 15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- o 07.03.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- o 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- o 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02

Per questi rifiuti i CER attribuiti ai rifiuti in uscita dall'operazione di adeguamento volumetrico sono gli stessi dei CER in ingresso all'impianto Liguroil o CER di cui alla categoria 19 xx xx.

112) Gli eventuali colaticci derivanti dalle presse impiegate per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti dovranno essere raccolti, presi in carico da Liguroil e quindi avviati a smaltimento presso terzi.

Prescrizioni sui carichi in uscita dall'impianto

113) I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione e sottoposti a pesatura, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.

114) L'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero e/o ulteriore stoccaggio, successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.

115) Tutti i rifiuti omogenei originati dalle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento effettuate sui rifiuti solidi devono essere codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19 xx xx. o in alternativa con il codice prevalente costituente il carico.

116) Tutti i rifiuti originati dalle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento, miscelazione, travaso effettuate sui rifiuti liquidi fisico devono essere codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19 xx xx o in alternativa con il codice prevalente costituente il carico.

- 117) I rifiuti solidi o liquidi in collettame (o stoccati in serbatoio dedicato, quindi non miscelati con altri rifiuti), stoccati in mera messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) manterranno in uscita il loro codice CER d'ingresso.
- 118) Per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
- a) sui tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi, secondo quanto previsto dal PMC;
 - b) in occasione di ogni conferimento per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, ad esclusione:
 - i) dei rifiuti in mero R13 o D15 nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa e per i quali valgono le analisi in ingresso nei casi previsti dalle prescrizioni precedentemente impartite. Si escludono da tale analisi i filtri dell'aria provenienti da veicoli con motore a combustione interna o motori elettrici di cui al CER 15 02 03 (codice a specchio) in quanto la provenienza ed il ciclo che genera il rifiuto è certo e porta ad escluderne la pericolosità.
 - ii) dei rifiuti aventi lo stesso CER, conferiti con codice operazione D14/R12, qualora abbiano subito un mero accorpamento e siano comunque presenti le analisi annuali in ingresso dei carichi conferiti. La presente prescrizione integra e modifica il vigente PMC, allegato al P.D. n.2545/2014.
 - c) in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risultati poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi;
 - d) scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri.
- 119) I rifiuti in imminente uscita dall'insediamento per il trasporto presso terzi potranno essere provvisoriamente stoccati sull' "area operativa coperta" individuata in planimetria e dovranno iniziare il trasporto entro la giornata successiva. L'area deve essere attrezzata allo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi di rifiuti depositati.
- 120) Per le tipologie di rifiuti prodotti non comprese tra quelle sopra specificate e/o descritte nelle premesse della presente autorizzazione, la Società dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
- 121) Gli eventuali sversamenti accidentali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dovranno essere assorbiti con prodotti ad alto assorbimento e smaltiti come rifiuti pericolosi, presi in carico da Liguroil come rifiuti prodotti in proprio.